

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4339-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 8^a E 10^a RIUNITE

(8^a - LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(10^a - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORI LARIZZA E VISERTA COSTANTINI)

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dal Ministro dei lavori pubblici**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

—————
ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalle Commissioni permanenti 8^a e 10^a riunite,
con indicazione del relativo esito procedurale*

Art. 1.

Accolto *Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2000» con le seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

1.1 (Nuovo testo) PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Precluso *Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2000» con le seguenti: «a decorrere dal quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge».*

1.2 MUNGARI, PICCIONI

Ritirato *Al comma 1, dopo le parole: «materiale promozionale e» inserire le seguenti: «in tutti gli».*

1.3 WILDE, CASTELLI

Ritirato *Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «che non può essere inferiore a 12 mesi».*

1.4 CAPONI

Accolto *Al comma 2, sostituire le parole: «Dal 1° gennaio 2000» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

1.5 (Nuovo testo) MUNGARI, PICCIONI

Precluso *Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2000» con le seguenti: «1° aprile 2000».*

1.6 PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Accolto

«3. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi di oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età, che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus* e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici (cc) di cilindrata;

h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 180 q.li., con percorrenza annua non superiore a 70.000 Km.;

i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 440 q.li., con percorrenza annua non superiore a 110.000 Km.».

1.6-bis

LARIZZA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Precluso

«3. Il primo periodo dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di condurre un autoveicolo a motore il conducente deve stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

2. Tale contratto viene stipulato in base alle condizioni personali del conducente ed è legato alla persona e non al veicolo.

3. La polizza assicurativa stipulata dal conducente per la responsabilità civile autorizza lo stesso a condurre qualsiasi veicolo"».

1.7

LAURO, PICCIONI

Precluso *Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) persona fisica di anni 20 di età, che assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 75 KW, con alimentazione a benzina o diesel;

b) persona fisica di anni 40 di età, che assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 75 KW, con alimentazione a benzina o diesel;

c) persona fisica di anni 60 di età, che assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 75 KW, con alimentazione a benzina o diesel».

1.8

VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Precluso *Al comma 3, sopprimere alle lettere a), b) e c) le parole: «di sesso maschile».*

1.9

VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Precluso *Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «20 anni di età» con le seguenti: «18 anni di età».*

1.10

CAPONI

Precluso *Al comma 3, alla lettera a) sostituire le parole: «di 1100 centimetri cubici (cc)» con le seguenti: «di 1300 centimetri cubici (cc)».*

1.11

CAPONI

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

Precluso

«a-bis) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

«a-ter) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina».

1.12

CAPONI

Al comma 3, alla lettera b) dopo le parole: «di cilindrata» aggiungere le seguenti: «con alimentazione a benzina».

Precluso

1.13

CAPONI

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

Precluso

«c-bis) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

«c-ter) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;».

1.14

CAPONI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

Precluso

«c-bis) persona fisica di sesso maschile di 55 anni di età, che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubi di cilindrata».

1.15

MACONI, CAZZARO

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

Ritirato

«d) le imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 180 q.li, con percorrenza annua non superiore a 70.000 Km.;

e) le imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pe-*

jus-0, per un veicolo di p.t.t. 440 q.li, con percorrenza annua non superiore a 110.000 Km.».

1.15-bis

LARIZZA

Respinto *Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. I residenti delle isole minori stipulano polizze assicurative per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ad un prezzo ridotto del 50 per cento rispetto ai premi annuali di riferimento di cui al comma 3.

3-ter. Qualora i soggetti di cui al comma precedente siano coinvolti, con i propri veicoli, in sinistri fuori dalle isole di residenza, sono tenuti ad integrare il premio assicurativo, al fine del risarcimento del danno, secondo i parametri vigenti nel territorio dove è avvenuto il sinistro».

1.16

LAURO, PICCIONI, MULAS, PONTONE, DEMASI, FLORINO

Respinto *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I premi di riferimento di cui al comma 3 sono determinati su base provinciale».

1.17

VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Accolto *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'assicuratore che stipula una polizza RC Auto non può obbligare il contraente assicurato alla stipula di altre tipologie di polizza».

1.18

VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Respinto *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle classi intermedie la variazione delle tariffe, di cui al comma 3, deve tener conto delle condizioni personali dell'utente e delle caratteristiche del veicolo da assicurare ed è costituita in misura percentuale rispetto al premio di riferimento».

1.19

VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI,, TURINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

Respinto

«3-bis. I premi annuali di riferimento di cui al comma 3 sono considerati offerta al pubblico».

1.20 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PONTONE, DEMASI, TURINI, PICCIONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

Ritirato

«3-bis. Ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a comunicare le informazioni di cui al comma 3 ai propri assicurati all'inizio di ogni semestre».

1.21 WILDE, CASTELLI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281,».

Respinto

1.22 VEGAS, MUNGARI, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI
MONTELUCE, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 4, dopo la parola: «(CNCU)» *inserire le seguenti:* «e alle camere di commercio competenti per territorio».

Accolto

1.23 MACONI, CAZZARO

Al comma 4, dopo le parole: «all'inizio di ogni semestre» *inserire le seguenti:* «unitamente ai calcoli attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione di essi».

Respinto

1.24 PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 4, in fine, inserire le seguenti parole: «, indicando con chiarezza, per ciascuno dei premi annuali di riferimento, come individuati al comma precedente, i tipi di rischi coperti e le garanzie oggetto di esclusione o di rivalsa».

Ritirato

1.25 CAPONI

Ritirato *Al comma 4, in fine, aggiungere le parole: «e ogni qualvolta i premi vengano modificati».*

1.26

WILDE, CASTELLI

Ritirato *Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 4, comma 2, legge 12 agosto 1982, n. 576, aggiungere, dopo la lettera i), le seguenti:

l) elaborare statistiche sull'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

m) costituire una banca dati per contrastare comportamenti fraudolenti nell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

n) costituire una banca dati dei sinistri e delle voci di costo relativi all'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

4-ter. Il Ministero dell'industria, sentita l'ISVAP, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare il regolamento di attuazione per la trasmissione dei dati relativi alle lettere f) e h) del comma precedente. Sarà cura dell'ISVAP provvedere alla pubblicazione delle elaborazioni per impresa e riepilogative con i relativi confronti internazionali.

4-quater. Per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'industria, sentita l'ISVAP, con il Garante per la tutela dei dati personali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare il regolamento per stabilire la metodologia che le imprese dovranno adottare per l'acquisizione dei dati e la trasmissione dei dati all'ISVAP, e quant'altro si ritiene necessario al fine di attuare un'efficace azione di contrasto verso comportamenti fraudolenti. L'ISVAP annualmente stilerà un rapporto sull'attività della banca dati».

1.27

MACONI, CAZZARO

Respinto *Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le comunicazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate rispettivamente entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso».

1.28

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Respinto

«5. Le comunicazioni di cui al comma 4 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso».

1.29

MUNGARI, PICCIONI

Al comma 6, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

Respinto

1.30

VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, TURINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

Respinto

«7-bis. Le compagnie autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore hanno l'obbligo di operare su tutto il territorio nazionale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca dell'autorizzazione».

1.31

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Sopprimere il comma 8.

Respinto

1.32

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Sopprimere il comma 8.

Respinto

1.33

MUNGARI, PICCIONI

Al comma 8, prima delle parole: «sono stabilite le modalità e le condizioni» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Respinto

1.34

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 8, dopo le parole: «garanzie offerte» inserire le seguenti: «e sugli aspetti principali della polizza».

Ritirato

1.35

CAPONI

Respinto *Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo attinente ai criteri di liquidazione del danno agli assicurati per danno, al proprio veicolo, responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, incendio per autoveicoli, motocicli e ciclomotori nell'ipotesi che le imprese di assicurazione reputino che il costo della riparazione del veicolo danneggiato superi il valore del bene assicurato.

Il decreto legislativo si dovrà ispirare ai seguenti criteri:

1) la valutazione del valore del veicolo danneggiato avvenga tenendo conto delle condizioni effettive del veicolo stesso antecedentemente il verificarsi del danno, avuto riguardo in particolare alle percorrenze effettuate e alla manutenzione ordinaria e straordinaria compiuta e documentata;

2) l'assicurato possa richiedere in sostituzione dell'indennizzo monetario la sostituzione del veicolo danneggiato con altro di simili condizioni di uso e di manutenzione;

3) nel caso di veicoli immatricolati per la prima volta più di dieci anni prima del danneggiamento, si tenga conto del valore "di affezione" che essi possono avere sul mercato, senza, pertanto l'applicazione di automatiche svalutazioni legate al decorrere degli anni».

1.36

GUBERT

Ritirato *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre relativo all'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)

1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascuna ipotesi di illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

1.0.1

MACONI, CAZZARO

Art. 2.

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «, con particolare cura alla verifica della tutela dei cittadini utenti e consumatori». **Ritirato**

2.1 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «da due a dieci milioni» con le seguenti: «da cinque a venti milioni». **Accolto**

2.2 (Nuovo testo) FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «da due a dieci milioni» con le seguenti: «da dieci a cinquanta milioni». **Precluso**

2.3 CAPONI

Al comma 2, sostituire le parole: «da due a dieci» con le seguenti: «da dieci a venti». **Precluso**

2.4 WILDE, CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta». **Respinto**

2.5 WILDE, CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: **Ritirato**

«2-bis. In caso di rifiuto alla stipula di polizze, di cui al comma 3 dell'articolo 1, considerata offerta pubblica, l'organo di controllo (ISVAP) irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 50 milioni di lire e non superiore a 500 milioni di lire».

2.6 SELLA DI MONTELUCE, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI,
PONTONE, DEMASI, TURINI

Respinto *Sopprimere il comma 3.*

2.7 VEGAS, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI

Ritirato *Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Modifiche ed integrazioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990)

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* Può essere consentito il rilascio di certificati che, a fronte del pagamento rateizzato del premio, indichino un periodo di validità superiore a quello corrispondente alla rata pagata, a condizione che:

a) tale facoltà sia prevista nella comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

b) il credito relativo alle rate di premio non ancora maturate sia assistito da garanzia ritenuta idonea dall'ISVAP"».

2.0.1 MACONI, CAZZARO

Accolto *Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)

1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, il diritto di accesso agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

2. A tal fine ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato l'accesso ai suddetti atti. Se entro 60 giorni dalla richiesta l'assicurato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto».

2.0.2 (Nuovo testo) DE LUCA Athos

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 2-bis.

*(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria
per la circolazione dei veicoli)*

1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per l'assicurazione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16 della legge del 24 dicembre 1969, n. 990».

2.0.3 (Nuovo testo)

LARIZZA

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 2-bis.

(Modifica alla legge 25 febbraio 1977, n. 39)

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle

quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere allo adempimento del predetto obbligo entro 90 giorni dalla ricezione di tale documentazione.

3. Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

3-bis. L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

3-ter. In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".

2. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

"8. L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

"8-bis. La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro 120 giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1) dal cinque al dieci per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai 15 giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

2) dal dieci al venti per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un

limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro 40 giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i 40 giorni dal sinistro.

8-ter. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

8-quater. L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter.

8-quinquies. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata dal patrocinatore legale o altro professionista è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicare il relativo onorario separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto"».

2.0.4

LARIZZA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 2-bis.

(Ricorsi)

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministero irroga la sanzione per le infrazioni di cui al presente articolo, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione».

2.0.5

LARIZZA

PROPOSTA DI STRALCIO

Respinto *Stralciare gli articoli 3 e 4.*

Stralc. 1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

EMENDAMENTI

Art. 3.

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

3.1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

3.2 WILDE, CASTELLI

Accolto *Al comma 1, dopo la parola: «emanare» inserire le seguenti: «senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».*

3.2-bis LARIZZA

Accolto *Al comma 1, sopprimere le parole: «dei decreti legislativi emanati in attuazione».*

3.3 SCIVOLETTO, BARRILE, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Accolto *Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di principio».*

3.4 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'emendamento 3.5, dopo le parole: «del pescato» inserire le seguenti: «nonchè degli allevamenti zootecnici, faunistici e ittici». **Respinto**

3.5/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «, e della lavorazione del pescato». **Accolto**

3.5

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici». **Accolto**

3.6

BEDIN

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «concertazione» inserire le seguenti: «il sostegno e». **Accolto**

3.7

BEDIN

All'emendamento 3.8, dopo le parole: «dei sistemi agroalimentari» aggiungere le seguenti: «nonchè degli allevamenti zootecnici, faunistici e ittici». **Respinto**

3.8/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'agricoltura e della pesca» con le parole: «dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari»; dopo le parole: «del territorio» aggiungere le parole: «istituendo e valorizzando i distretti agroalimentari, rurali, ed ittici, ed». **Accolto**

3.8

BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, SARRACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dell'agricoltura» inserire le seguenti: «, dei sistemi agroalimentari». **Assorbito**

3.9

BEDIN, ZILIO, ROBOL

Assorbito *Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e della pesca» con le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura».*

3.10 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Accolto *Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative endogene, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca».

3.11 BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Precluso *Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) favorire lo sviluppo rurale sostenendo le attività agricole ed affini, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, allo scopo di creare fonti alternative di reddito;».

3.12 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Respinto *All'emendamento 3.13, dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura.» aggiungere le seguenti: «nonchè degli allevamenti zootecnici, faunistici e ittici»; dopo le parole: «di mezzi tecnici» aggiungere le seguenti: «a minor impatto ambientale»; dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «nonchè zootecniche in termini di qualità e sostenibilità.».*

3.13/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Accolto *Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfare la domanda dei mercati ed assicurare la tutela dei consumatori;».

3.13 BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

All'emendamento 3.14, dopo le parole: «imprese agricole» aggiungere la seguente: «zootecniche»; ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante una progressiva riduzione nell'uso di pesticidi e fertilizzanti di sintesi nonchè di mangimi proteici e medicati e prevederne progressivamente la loro completa sostituzione». **Precluso**

3.14/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente: **Precluso**

«c) ammodernare le strutture produttive agricole, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfare la domanda dei mercati e assicurare la tutela dei consumatori».

3.14

BEDIN, ZILIO, ROBOL

All'articolo 3, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: **Precluso**

«c) accrescere la competitività del sistema agricolo e agroalimentare, anche in funzione dell'interesse dei consumatori e del riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese».

3.15

BEDIN

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e della trasformazione» con le seguenti: «, della trasformazione e dell'acquacoltura». **Precluso**

3.16

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'articolo 3, comma 2, lettera c), dopo le parole: «delle imprese», aggiungere: «anche attraverso la riduzione dei costi di produzione». **Precluso**

3.17

SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, SARACCO, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

All'emendamento 3.18, dopo le parole: «i costi di produzione» aggiungere le seguenti: «attraverso il miglioramento dell'efficienza dei fattori produttivi da conseguire utilizzando sistemi innovativi ecocompatibili,»; dopo le parole: «riconvertire la produzione», aggiungere le se- **Precluso**

guenti: «intensiva agricola e zootecnica in produzioni estensive, biologiche e di qualità», *dopo le parole*: «migliorare la qualità» *aggiungere le seguenti*: «dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali vietando l'utilizzo di sostanze geneticamente manipolate nonchè di integratori e mangimi proteici e medicati».

3.18/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Precluso *Al comma 2, lettera c), sostituire le parole*: «soddisfare la domanda dei mercati e assicurare la tutela dei consumatori» *con le seguenti*: «ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, migliorare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali, promuovere la diversificazione delle attività dell'azienda;».

3.18

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Respinto *All'emendamento 3.19, dopo le parole*: «produzioni tipiche» *inserire la seguente*: «biologiche».

3.19/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Accolto *All'articolo 3, comma 2, lettera d), dopo le parole*: «le tradizioni alimentari», *inserire le seguenti*: «e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità».

3.19

SCIVOLETTO, PEDA, PIATTI, BEDIN, BARRILE, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Respinto *All'emendamento 3.21, dopo le parole*: «permanenza dei giovani» *inserire le seguenti*: «privilegiando i settori dell'agricoltura e dell'allevamento biologici».

3.21/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Accolto *All'articolo 3, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente*:

«e) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza».

3.21

BEDIN

All'emendamento 3.22, dopo le parole: «e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «nonchè degli allevamenti zootecnici, faunistici e ittici». **Respinto**

3.22/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «settore agricolo» aggiungere le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura,». **Accolto**

3.22

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: **Respinto**

«f-bis) promuovere l'attività di acquacoltura attraverso l'adeguamento strutturale degli impianti di produzione per migliorare ed incrementare la produttività, favorire l'introduzione nel comparto di tecnologie e metodiche di conduzione moderne, incrementare la compatibilità ambientale degli impianti,».

3.23

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'emendamento 3.24, dopo le parole: «agricoltura per autoconsumo» aggiungere le seguenti: «anche mediante l'introduzione del regime di esenzione dall'IVA dei redditi netti inferiori alla soglia di povertà, nonchè». **Respinto**

3.24/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: **Accolto**

«f-bis) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale».

3.24

GUBERT

All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: **Inammissibile**

«f-bis) garantire la sicurezza del patrimonio agricolo e zootecnico mediante l'impiego di attrezzature tecniche e strumenti satellitari per la sorveglianza delle zone agricole a rischio, anche con apposite convenzioni

da esperirsi da parte della Prefettura con agenzie di polizia privata appositamente abilitate».

3.25 MINARDO, TRAVAGLIA, BALDINI, VEGAS, PICCIONI

Art. 4.

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

4.1 WILDE, CASTELLI

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

4.2 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Accolto *Al comma 1, alinea, dopo le parole: «capo I», inserire le seguenti: «e nell'articolo 20 comma 5».*

4.3 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Respinto *Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «definizione dei soggetti imprenditori agricoli e».*

4.4 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Accolto *Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditori agricoli» inserire le seguenti: «e della pesca».*

4.5 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Respinto *Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «unificazione».*

4.6 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso l'individuazione di forme societarie specifiche». **Respinto**

4.7 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè riconoscendo tra queste anche la figura del coltivatore diretto che destina la sua produzione al consumo suo e della sua famiglia». **Respinto**

4.8 GUBERT

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: **Respinto**

«a) accorpamento e semplificazione delle qualifiche soggettive conformemente al disposto degli articoli 2082 e 2135 del codice civile.».

4.9 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: **Inammissibile**

«a-bis) promozione delle forme societarie in agricoltura attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi e agevolazioni tributarie;».

4.10 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c), con la seguente: **Ritirato**

«b) ridefinizione dell'attività di coltivazione, di allevamento e di pesca comprendente le attività connesse dirette alla produzione ed alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di risorse aziendali nonchè le attività multifunzionali e fissazione del loro riflesso sulla legislazione fiscale, previdenziale e del lavoro».

4.11 BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di allevamento», aggiungere le seguenti: «di acquacoltura»; dopo la parola: «lacustri», aggiungere la parola: «, salmastri»; dopo la parola: «marini», aggiungere le parole: **Accolto**

«con equiparazione degli imprenditori dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli».

4.12 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Respinto *Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri o marini», con le seguenti: «come attività volte allo sfruttamento ed allo sviluppo di un ciclo biologico animale o vegetale;».*

4.13 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Accolto *Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della medesima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali».

4.14 LAURO, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI

Assorbito *Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della medesima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali;».

4.15 MACONI, BARRILE

Assorbito *Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della medesima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali;».

4.16 NAPOLI Roberto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «definizione delle attività connesse» inserire le seguenti: «, inclusa la trasformazione aziendale dei prodotti». **Precluso**

4.17 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «connesse» inserire le seguenti: «che in rapporto di complementarità con le attività agricole principali, sono». **Precluso**

4.18 GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: **Accolto**

«c-bis) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), e), m)».

4.19 GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: **Assorbito**

«c-bis) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), e), m)».

4.20 BEDIN, ZILIO, ROBOL, PIATTI, PREDÀ

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «efficienti» con le seguenti: «che dimostrino redditività». **Respinto**

4.21 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'unità aziendale,» inserire le seguenti: «e della destinazione agricola dei terreni». **Accolto**

4.22 BEDIN

- Respinto** *Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e l'ottimizzazione del suo dimensionamento» con le seguenti: «avuto anche riguardo alle dimensioni».*
4.23 BEDIN
- Accolto** *Al comma 1, lettera d), aggiungere le seguenti parole: «attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice».*
4.24 BEDIN
- Respinto** *Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la flessibilità dei contratti di affitto;».*
4.25 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI
- Accolto** *Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*
«d-bis) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
d-ter) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal Regolamento CE n. 1257/1999 relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte della Unione europea e dello Stato membro;».
4.26 BEDIN, ZILIO, ROBOL
- Accolto** *Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*
«d-bis) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;».
4.27 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI
- Inammissibile** *Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*
«d-bis) riduzione del costo dei carburanti agricoli;».
4.28 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

Inammissibile

«d-bis) riduzione dei costi dell'energia per le aziende agricole;».

4.29

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

Accolto

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extra agricole quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e sono complementari all'attività agricola principale al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;».

4.30

MACONI, BARRILE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

Assorbito

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e sono complementari all'attività agricola principale al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione».

4.31

SELLA DI MONTELUCE, LAURO, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

Assorbito

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e sono complementari all'attività agricola principale al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;».

4.32

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

Precluso

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole e della pesca con altre ad esse connesse, al fine di favorire l'attività dell'impresa agricola e della pesca».

4.32-bis

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Precluso *Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «con altre extragricole» con le seguenti: «e della pesca con altre ad esse connesse».*

4.33 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA
Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO

Precluso *Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «extragricole,» inserire le seguenti: «quando queste ultime siano complementari all'attività agricola principale,».*

4.34 GIARETTA

Precluso *Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «impresa agricola» aggiungere le seguenti: «e della pesca».*

4.35 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA
Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, CORTIANA,
FIGURELLI

Accolto *Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

4.36 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Assorbito *Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

4.37 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldas-
sare, BARRILE, SARACCO, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Precluso *All'emendamento 4.38, sopprimere le parole: «ittioturistica e pescaturistica».*

4.38/1 DE LUCA Athos, SARTO

Precluso *Al comma 1, lettera f), aggiungere, dopo le parole: «5 dicembre 1985, n. 730» le seguenti: «e della legge 21 maggio 1998, n. 164»; aggiungere, dopo la parola: «agrituristica» le altre: «, ittioturistica e pesca-*

turistica»; *sopprimere le parole*: «e incentivare l'insediamento abitativo nelle zone rurali»;».

4.38 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

Inammissibile

«f-bis) La revisione dei criteri per il riconoscimento ai fini fiscali di ruralità degli edifici o di porzioni di edifici non residenziali adibiti ad uso agricolo con riferimento alla valorizzazione dell'attività agricola, anche a tempo parziale e per autoconsumo, in aree ad agricoltura marginale e a forte frammentazione fondiaria».

4.39 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

Ritirato

«f-bis) valorizzazione, nell'ambito dell'azienda agricola, dell'uso a fini residenziali del patrimonio di edilizia rurale esistente al 31 dicembre 1999;».

4.40 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, ROBOL, LAURIA Baldassare, CAZZARO

All'emendamento 4.41, dopo la parola: «pesca» *aggiungere le seguenti*: «nonchè negli allevamenti zootecnici, faunistici e ittici, al fine di favorirne la riconversione in imprese agricole e zootecniche biologiche; per la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità in base a quanto stabilito dalle Dichiarazioni di Rio de Janeiro del 1992 su "ambiente e sviluppo" e "biodiversità",».

Respinto

4.41/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, lettera g), inserire, dopo la parola: «agricoltura» *le seguenti*: «acquacoltura e pesca;».

Accolto

4.41 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, LAURIA Baldassare, MURINEDDU, CAZZARO

Respinto *Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la maggiore integrazione fra i diversi operatori e soggetti istituzionali, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori agricoli nella definizione degli obiettivi.».*

4.42

BEDIN

Accolto *Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «razionalizzazione» con le seguenti: «incentivazione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione.».*

4.43

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Respinto *All'emendamento 4.44, premettere alle parole: «, della pesca e» le seguenti: «, della zootecnia.».*

4.44/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Accolto *Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «, della pesca e».*

4.44

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Respinto *All'emendamento 4.45, premettere alle parole: «con la previsione...» le seguenti: «ad uso umano, dei mangimi per gli animali, nonchè della salvaguardia della salute e del benessere degli animali da allevamento.».*

4.45/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la previsione di strumenti di programmazione, in deroga alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, conformi alle disposizioni comunitarie, per i prodotti a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta».

Respinto

4.45

BEDIN

All'emendamento 4.46, dopo le parole: «prodotti tipici...» aggiungere le seguenti: «e biologici», ed aggiungere, in fine: «nonchè mediante la riduzione dell'IVA sulle certificazioni dei prodotti DOP e IGP».

Respinto

4.46/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

Accolto

«*h-bis*) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici».

4.46

BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

All'emendamento 4.47, sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «introduzione»; dopo le parole: «dell'etichettaggio» aggiungere le seguenti: «di tutta la filiera di produzione»; ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da rendere immediatamente individuabile la presenza nei prodotti di organismi geneticamente manipolati e di residui di sostanze tossiche o nocive».

Respinto

4.47/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

Accolto

«*h-bis*) promozione dell'etichettaggio dei prodotti agricoli, e in particolare di quelli animali, al fine di garantire la qualità dei prodotti e far conoscere l'origine della merce».

4.47

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, LAURIA Baldassare, MURINEDDU, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Respinto *Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relative, rispettivamente, agli accordi e agli accordi e agli organismi interprofessionali per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato».

4.48

BEDIN, ZILIO, ROBOL

Accolto *Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «accordi interprofessionali» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali».*

4.49

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDA, BEDIN, SARACCO, ROBOL, MURINEDDU, BARRILE, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Precluso *Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:*

«i-bis). Promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

i-ter). Fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal Regolamento CE n. 1257/1999 relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro».

4.50

SCIVOLETTO, PREDA, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Accolto *Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis). Revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le Borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche nonchè per garantire la trasparenza del mercato e la tutela di consumatori».

4.51

GIARETTA

- Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:* **Accolto**
- «i-bis). Revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori».
- 4.52 **BEDIN**
- Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:* **Assorbito**
- «i-bis). Revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori».
- 4.53 **SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO**
- Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:* **Assorbito**
- «i-bis). Revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le Borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela di consumatori».
- 4.54 **BEDIN, ZILIO, ROBOL, PIATTI, PREDÀ**
- Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «ed incentivazione».* **Inammissibile**
- 4.55 **GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI**
- Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «innovativi» aggiungere le seguenti: «, di servizi assicurativi e di garanzia al credito».* **Accolto**
- 4.56 **BEDIN, ZILIO, ROBOL**
- Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «e di servizi assicurativi».* **Respinto**
- 4.57 **GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI**

- Respinto** *Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «e di servizi assicurativi» con le seguenti: «e di promozione dei prodotti, soprattutto all'estero».*
4.58 BEDIN
- Assorbito** *Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «servizi assicurativi» aggiungere le seguenti: «e di garanzia al credito».*
4.59 SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA
- Accolto** *Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «dei rischi derivanti dal particolare processo produttivo e».*
4.60 SCIVOLETTO, PEDA, PIATTI, BEDIN, ROBOL, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA
- Inammissibile** *Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente.*
«l-bis) definizione dei servizi sostitutivi e di prossimità per garantire la presenza nelle aree rurali dei servizi normalmente esistenti nei centri abitati, anche al fine di migliorare la qualità della vita rurale».
4.61 SCIVOLETTO, PEDA, PIATTI, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA
- Respinto** *Al comma 1, sopprimere la lettera m).*
4.62 NAPOLI Roberto
- Respinto** *Al comma 1, sopprimere la lettera m).*
4.63 GIARETTA
- Respinto** *Al comma 1, sopprimere la lettera m).*
4.64 LAURO, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

Respinto

«m) individuazione delle forme societarie e dei requisiti per la realizzazione della concentrazione dell'offerta».

4.65

BEDIN

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «concentrazione dell'offerta» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi».

Accolto

4.66

BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «concentrazione dell'offerta» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi».

Assorbito

4.67

SCIVOLETTO, PREDI, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldas-
sare, SARACCO, MURINEDDU, BARRILE, CAZZARO, COR-
TIANA, FIGURELLI

All'emendamento 4.68, dopo le parole: «riferimento alle produzioni» aggiungere la seguente: «biologiche.».

Respinto

4.68/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

Accolto

m-bis) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità».

4.68

SCIVOLETTO, PREDI, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldas-
sare, MURINEDDU, SARACCO, BARRILE, CAZZARO, COR-
TIANA, FIGURELLI

Accolto *Al comma 1, alla lettera n), dopo la parola: «agricolo» aggiungere le seguenti: «e della pesca».*

4.69 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA
Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, FIGURELLI,
CORTIANA

Respinto *All'emendamento 4.70, dopo le parole: «dei prodotti alimentari» aggiungere le seguenti: «ad uso umano nonchè dei mangimi per animali».*

4.70/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Accolto *Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «della qualità» aggiungere le seguenti: «dei prodotti alimentari e al miglioramento tecnologico e qualitativo dei processi produttivi».*

4.70 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, BARRILE, SARACCO, ROBOL,
MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI,
CORTIANA

Accolto *Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) incentivazione dell'imprenditoria giovanile».*

4.71 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE,
MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI,
CORTIANA

Respinto *Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

4.72 CAPONI

Respinto *Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

4.73 GUBERT

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «regole per» inserire le parole: «l'apprendistato ed»; dopo la parola: «occasionale» aggiungere le parole: «, flessibile e stagionale». **Accolto**

4.74 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BAR-
RILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGU-
RELLI, CORTIANA

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: «con riferimento» a: «presente delega». **Respinto**

4.75 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «occasionale» inserire le parole: «e per le prestazioni di lavoro gratuito». **Respinto**

4.76 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente: **Assorbito**

«o-bis) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità».

4.77 BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente: **Inammissibile**

«o-bis) riduzione del carico contributivo per le aziende agricole;».

4.78 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera p). **Accolto**

4.79 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BAR-
RILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGU-
RELLI, CORTIANA

Precluso *Al comma 1, lettera p), dopo la parola: «dismissione» inserire le seguenti: «o affitto».*

4.80 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Inammissibile *All'articolo 4, comma 1, lettera q), aggiungere in fine le seguenti parole: «a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».*

4.81 BEDIN

Inammissibile *All'articolo 4, comma 1, lettera q), aggiungere in fine le seguenti parole: «a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».*

4.82 SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Accolto *All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;».

4.83 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FUGURELLI

Inammissibile *All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) valorizzazione degli aspetti peculiari della pesca e assimilazione dell'acquacoltura all'attività di allevamento;».

4.84 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FUGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente: **Accolto**

«q-bis) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;».

4.85 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente: **Accolto**

«q-bis) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e a quello precedente;».

4.86 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente: **Accolto**

«q-bis) la definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consente per i prodotti a DOP e IGP forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni».

4.87 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, CAZZARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: **Accolto**

«2-bis) I termini per l'emanazione dei testi unici di cui al precedente comma 2 sono prorogati sino a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2-ter) I testi unici di cui al precedente comma 2 entrano in vigore il 60° giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

4.88 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, MURINEDDU, SARACCO, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Accolto *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto in fine il seguente comma:

"I-bis. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma del precedente articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria"».

4.0.1

CADDEO

Inammissibile *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. L'imprenditore agricolo, o comunque il coltivatore diretto, può assumere, con rapporto di lavoro occasionale regolato dalla presente legge, personale destinato alla raccolta di prodotti agricoli - compresa la fienagione - alla potatura e al dirado manuale.

2. Il rapporto di lavoro occasionale in agricoltura non può avere durata superiore a quaranta giornate lavorative per anno solare per ciascun dipendente.

3. Il datore di lavoro deve dare comunicazione dell'avvenuta assunzione all'Ufficio provinciale del lavoro, anche in via telematica, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513.

4. Il datore di lavoro deve stipulare con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale una polizza sulla responsabilità civile per il caso di infortunio o morte del lavoratore, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

5. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale è determinata sulla base di criteri definiti a livello provinciale fra le organizzazioni di categoria e si intende onnicomprensiva di ogni voce retributiva, ivi incluso il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività soppresse.

6. Sulla retribuzione corrisposta è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS), che il datore di lavoro deve versare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

7. Sulla retribuzione corrisposta per lavoro occasionale non devono essere praticate ritenute IRPEF; le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occasionali sono inoltre escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP».

4.0.2

GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. Possono prestare lavoro occasionale in agricoltura, ai sensi della presente legge, anche i soggetti non iscritti nelle liste di collocamento, gli studenti, i lavoratori in cassa integrazione, i pensionati e i lavoratori impiegati in altre attività.

2. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura, nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono cumulabili con redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

3. I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ed i lavoratori in cassa integrazione devono comunicare il rapporto di lavoro occasionale, e la remunerazione netta percepita, all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione; il suddetto ente, nel mese successivo, detrae dall'indennità un importo pari ad un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall'interessato».

4.0.3

GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono soppresse le parole: «dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica e» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere conclusi per tutte le necessità di manodopera anche per fattispecie diverse da quelle di cui al comma 2 e derogando dai disposti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 4, previa intesa sulle modalità tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».

4.0.4

GUBERT

Inammissibile

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4-bis (emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4) pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e a lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni degli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

4.0.5

GUBERT

Inammissibile

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. I datori di lavoro agricolo operanti nelle aree montane, nelle piccole isole e in aree diverse classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, come zone agricole svantaggiate, con azienda la cui superficie agricola utilizzata non superi sei ettari per le colture agrarie e trenta ettari per le attività zootecniche, in deroga a quanto disposto dagli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono esonerati dagli adempimenti ivi previsti in materia di assunzione per quanto concerne i lavoratori che prestano gratuitamente la loro attività per la raccolta, la fienagione e altre operazioni tecnico-culturali.

2. L'esonero di cui al comma 1 riguarda:

a) il coniuge, i parenti e gli affini del datore di lavoro fino al sesto grado;

b) i lavoratori cittadini italiani o di altro Paese dell'Unione europea che prestano il loro lavoro per motivi derivanti da rapporti personali, di mutuo aiuto, di solidarietà o da adempimenti morali.

3 Per i datori di lavoro con azienda avente superfici superiori a quelle di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 si applica solo ai soggetti di cui al comma 2, lettera a).

4. I datori di lavoro agricolo di cui alla presente legge sono tenuti ad osservare l'obbligo di assicurare contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, anche con polizze forfettarie o col-

lettive, i lavoratori di cui al comma 2, lettera *b*), e a comunicare al competente Ufficio ispettivo del lavoro l'elenco di tutti i lavoratori operanti in azienda a titolo gratuito.

5. Rimangono invariati per i datori di lavoro agricolo gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro a titolo oneroso».

4.0.6

GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. La corresponsione dei pasti e dell'alloggio nel periodo lavorativo nonché il dono di quantità modeste dei prodotti aziendali per uso personale e familiare a soggetti che, per ragioni di mutuo aiuto, solidarietà, obbligazioni morali, legame di parentela, prestano gratuitamente il proprio lavoro per operazioni colturali e di raccolta, non fa cessare la qualifica di gratuità della prestazione stessa».

4.0.7

GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "terreni golenali,".

2. All'onere derivante dall'articolo precedente, valutato in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero».

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.8

PICCIONI, GERMANÀ, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Inammissibile
il comma 2;
respinta la parte
restante

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per lo sviluppo in agricoltura)

1. Al fine di favorire la riduzione dei costi di produzione, migliorare la qualità dei prodotti e promuovere la diversificazione delle attività agricole tenendo conto delle future modificazioni dei meccanismi comunitari e finanziari del mercato agricolo, le risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo in agricoltura, di cui all'articolo 25 della legge 27 maggio 1999, n. 144, sono aumentate di lire 200 miliardi annui a partire dall'anno 2000.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è ulteriormente e progressivamente incrementato, d'intesa con l'Unione europea, in relazione alle modifiche della politica agricola comunitaria derivanti dall'adesione degli altri Stati all'Unione europea.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 200 miliardi, si provvede per 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero e per la parte residua dell'onere si fa fronte mediante aumento dell'imposta sui giochi e le scommesse di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.9

VEGAS, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Accolto

Al capo II, nella rubrica dopo le parole: «settore agricolo» aggiungere le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».

Capo II.1

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, MURINEDDU, SARACCO,
ROBOL, BEDIN, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Art. 13.

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.

13.1

CAPONI

- Sopprimere l'articolo.* **Inammissibile**
- 13.2 BESOSTRI
- Sostituire l'articolo con il seguente:* **Respinto**
- «Art. 13. - 1. La proroga di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992 n. 359, nel caso di concessioni di enti locali territoriali non può eccedere quella fissata nella legge di riordino dei servizi pubblici locali o di revisione degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per il regime transitorio».
- 13.3 BESOSTRI
- Sostituire l'articolo con il seguente:* **Respinto**
- «Art. 13. - 1. La proroga delle concessioni di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, è limitata a cinque anni nel caso che il termine originario non sia ancora scaduto alla data del 1° gennaio 1999, e non vi sia stata rinegoziazione delle condizioni contrattuali di concessione».
- 13.4 BESOSTRI
- Sostituire l'articolo con il seguente:* **Respinto**
- «Art. 13. - 1. Le proroghe di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, nel caso di concessioni di enti locali sono ridotte da venti a dieci anni nel caso che non vi sia stata rinegoziazione delle concessioni di affidamento tra il concedente ed il concessionario».
- 13.5 BESOSTRI
- Al comma 1, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 3 e 4» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle concessioni di cui erano già titolari, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero».* **Accolto**
- 13.6 IL GOVERNO

Ritirato *Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - *(Abuso di dipendenza economica)*. - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi, anche su segnalazione di terzi, un abuso di dipendenza economica, quale definito dall'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, a seguito dell'attivazione dei propri poteri d'indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della presente legge nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso";

b) all'articolo 12, comma 1, le parole: "articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis";

c) all'articolo 14, comma 1, le parole: "articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis";

d) all'articolo 15, comma 1, le parole: "articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis" e dopo le parole: "posizione dominante" sono inserite le seguenti: "o di dipendenza economica"».

13.0.1 MICELE, CAZZARO, MACONI, NIEDDU, DE CAROLIS, GAMBINI

Ritirato *Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico)

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione dell'articolo 9 e dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferite le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è estesa alle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.

3. Le concessioni di aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e trasferite alle società di cui al comma 1 si intendono rinnovate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2030».

13.0.2

MONTAGNINO, ZILIO, VERALDI

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente: **Inammissibile**

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridori già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

13.0.3

TERRACINI, TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, LAURO, BALDINI,
PICCIONI

Inammissibile

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente:

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Napoli-Campi Flegrei (Area flegrea-Domizia).

2. I termini di cui agli articoli 33-ter, e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi il promotore, i quali devono avere svolto negli ultimi 5 anni di attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorzarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati costituiti fino a 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 5 anni da tale data, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei propri soci presenti in misura maggioritaria; per i candidati costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di 5 anni da tale data.

4. Se il promotore o concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

5. la costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

13.0.4

LAURO, NOVI, TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, SELLA DI MONTETUCE, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, FLORINO

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente: **Inammissibile**

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. La tratta di strada statale Benevento-Caianello che collega l'uscita autostradale di Benevento con quella di Caianello è trasformata in autostrada.

2. È autorizzata la realizzazione del raddoppio in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale, di cui al comma precedente.

3. I termini di cui agli articoli 33-ter, e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

4. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi il promotore, i quali devono avere svolto negli ultimi 5 anni di attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati costituiti fino a 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 5 anni da tale data, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei propri soci presenti in misura maggioritaria; per i candidati costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di 5 anni da tale data.

5. Se il promotore o concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

6. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

13.0.5

LAURO, NOVI, TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, SELLA DI MONTALUCE, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, FLORINO

Inammissibile *Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente:*

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 33-ter, e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi il promotore, i quali devono avere svolto negli ultimi 5 anni di attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorzarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati costituiti fino a 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 5 anni da tale data, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei propri soci presenti in misura maggioritaria; per i candidati costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di 5 anni da tale data.

4. Se il promotore o concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

13.0.6 TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, LAURO,
BALDINI, PICCIONI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 13-bis.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 è sostituito dal seguente:

"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni".

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 è aggiunto il seguente:

"4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri d'indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso"».

13.0.7 CAZZARO, GAMBINI, MACONI, DE CAROLIS, NIEDDU, MICELE

Nella rubrica del Capo I del Titolo II dopo le parole: «interventi a» e prima delle parole: «sostegno delle piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «tutela e».

Accolto

Tit. II Capo I.1 CAZZARO, GAMBINI, MACONI, DE CAROLIS, NIEDDU, MICELE

Art. 14.

Al comma 4, capoverso 1, prima delle parole: «le direttive per l'istruttoria dei programmi di ...» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Respinto

14.1 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Respinto *Al comma 4, alla fine del capoverso 1, dopo le parole: «tassi di interesse» inserire le seguenti: «comunque non superiori al tasso RIBOR».*

14.2 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Respinto *Sopprimere il comma 6.*

14.3 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Respinto *Sopprimere il comma 7.*

14.4 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Respinto *Al comma 7, punto 2, sostituire le parole: «produzione e lavoro» con le seguenti: «produzione e servizi».*

14.5 WILDE, CASTELLI

Respinto *Al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «di produzione e lavoro» inserire le seguenti: «alle cooperative di servizi, di lavoro artigianale e di attività socio-economiche».*

14.6 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Respinto *Al comma 7, capoverso 3, sopprimere le parole: «per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili» e le parole da: «e per la restante quota» fino alla fine del capoverso».*

14.7 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, capoverso 3, sostituire le parole: «delle cooperative partecipate» con le seguenti: «delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49». **Respinto**

14.8 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, alla fine del capoverso 4, sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «dieci» e la parola: «dieci» con l'altra: «due». **Respinto**

14.9 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, capoverso 4, sostituire le parole: «sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni» con le seguenti: «in almeno sei regioni». **Respinto**

14.10 WILDE, CASTELLI

Al comma 7, alla fine del capoverso 4, aggiungere il seguente periodo: «Per l'iscrizione nell'elenco sopra citato le società finanziarie di cui al comma 2 devono avere un capitale sociale versato incrementato dai valori delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 - anche così come modificata ed integrata dalla presente norma - risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore al limite previsto dell'articolo 106, comma 3, lettera c), del sopra richiamato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». **Respinto**

14.11 VEGAS, MUNGARI, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, dopo il capoverso 4, inserire il seguente: **Respinto**

«4-bis) per rientrare nei benefici della presente legge l'ambito di attività delle cooperative non deve superare il limite di fatturato annuo di 30 miliardi».

14.12 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Respinto *Al comma 7, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:*

«4-bis) per rientrare nei benefici della presente legge l'ambito di attività delle cooperative non deve superare il limite di fatturato annuo di 10 miliardi».

14.13 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Respinto *Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 5.*

14.14 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Respinto *Sopprimere il comma 8.*

14.15 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Respinto *Al comma 8, prima delle parole: «si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni...», inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

14.16 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Inammissibile *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Le persone giuridiche private, le cooperative e le associazioni che svolgono in maniera non occasionale ed organizzata attività di produzione di beni e servizi si dichiarano al REA quali imprese non *profit*, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1995, n. 581, a condizione che per espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo non possano distribuire in nessuna forma agli associati o ai soci finanziatori gli eventuali utili o avanzi di gestione, ivi incluso il caso di scioglimento per qualsiasi causa.

2. I soggetti di cui al comma 1 ogni due anni rinnovano tale dichiarazione al REA».

14.0.1

GIARETTA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. All'articolo 3, comma 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e". Al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, semprechè la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, conferisca la maggioranza del capitale sociale e detenga la maggioranza negli organi deliberanti"».

14.0.2 (Nuovo testo)

CAPONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore della legge 19 dicembre 1992, n. 488 - determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - è utilizzato per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.3

WILDE, CASTELLI

Assorbito *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. Al fine di consentire l'accesso delle imprese artigiane al mercato dei capitali e di rafforzarne la struttura finanziaria, alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e".

3. All'articolo 3, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza negli organi deliberanti"».

14.0.4

ZILIO, GIARETTA

Assorbito *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore della legge 19 dicembre 1992, n. 488 del 1992 - determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.5

ZILIO, GIARETTA

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 14-bis.

(Sostegno finanziario ai servizi resi dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti, ivi compresi quelli della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma precedente nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità provvisoria di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

14.0.6 GAMBINI, CAZZARO, MACONI, NIEDDU, MICELE, DE CAROLIS,
CARPI

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 14-bis.

(Agevolazioni regionali)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle

Regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"».

14.0.7

CAPONI

Inammissibile *Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni», inserire il seguente:*

«CAPO IV-bis

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

14.0.8

D'URSO

Inammissibile *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il

nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

14.0.9

ZILIO, GIARETTA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 14-bis.

(Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della difesa e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, secondo i principi indicati dalla lettera *b*) del medesimo articolo 13, adotta le seguenti iniziative:

- a*) promozione della produzione e diffusione dell'immagine;
- b*) realizzazione di progetti di valorizzazione e diffusione dei marchi ceramici;
- c*) istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *h*), della legge 9 luglio 1990, n. 188;
- d*) sostegno della ricerca tecnologica nel settore.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 500 milioni per l'anno 2000, 1 miliardo per l'anno 2001 ed 1 miliardo per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2000-2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.10

RESCAGLIO

Inammissibile

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Incentivi fiscali per il settore tessile-abbigliamento-calzature)*

1. Al fine di promuovere l'ammodernamento e la riqualificazione delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, sono concesse, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5, le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, per l'acquisto di nuovi macchinari e impianti da utilizzare nel ciclo produttivo. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che abbiano sostenuto spese per ricerca e sviluppo nell'esercizio immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda per un importo inferiore al 30 per cento del fatturato. A tal fine, per spese di ricerca e sviluppo si intendono quelle ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1998, n. 235.

2. L'agevolazione è concessa con le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68//06, ed è commisurata al costo agevolabile dei beni, al netto delle imposte, delle spese notarili e degli interessi passivi, secondo le percentuali di seguito indicate:

- a) aree obiettivo 1: 50 per cento;
- b) aree obiettivi 2 e 5B: 30 per cento;
- c) restanti zone: 20 per cento.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, l'acquisto di nuovi fusi, rotorii *open end* e telai ad elevato contenuto tecnologico è consentito solo in sostituzione di macchinari analoghi già presenti nell'unità produttiva interessata dall'investimento e, in tal caso, l'impresa non può cedere a terzi, anche a titolo gratuito, i macchinari sostituiti per un periodo di cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni.

4. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, gli ordini e i contratti d'acquisto possono essere rispettivamente effettuati e stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il periodo 2000-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo unico per gli incentivi alle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (6.2.1.16 - incentivi alle imprese - cap. 7800), all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

6. Le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie, sono a carico dello stanziamento di cui al comma 6, nei limiti dello 0,5 per cento».

14.0.11

RESCAGLIO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. Al fine di consentire l'accesso delle imprese artigiane al mercato dei capitali e di rafforzarne la struttura finanziaria, alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e";

b) all'articolo 3, comm 3, è aggiunta la seguente lettera:

"c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, semprechè la maggioranza del capitale sociale sia in capo al socio o ai soci che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che detti soci detengano la maggioranza negli organi deliberanti della società"».

14.0.12

CAZZARO, MICELE, DE CAROLIS, GAMBINI, MACONI, CARPI,
NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488.

2. Una quota delle risorse annualmente disposte in favore della predetta legge n. 488 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.13 CAZZARO, MICELE, DE CAROLIS, GAMBINI, MANCONI, CARPI,
NIEDDU, PAPPALARDO

Accolto *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci)

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonchè i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reinscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dall'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e relativi decreti ministeriali di attuazione».

14.0.15 CAZZARO, MICELE, DE CAROLIS, GAMBINI, MACONI, CARPI,
NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 14-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 è sostituito dal seguente:

"5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo pari all'80 per cento delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle piccole e medie imprese industriali. Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7".

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999 è sostituito dal seguente: "L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS"».

14.0.16

CADDEO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 14-bis.

1. A sostegno delle imprese artigiane operanti nel settore artistico ed in particolare nel campo della fusione delle opere d'arte sono utilizzate, a partire dal 2000, le risorse del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nei limiti di 1 miliardo di lire, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

14.0.17

PIZZINATO, MACONI, MICELE

Inammissibile

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Completamento della grande viabilità nazionale)*

1. È autorizzata la realizzazione in concessione, per la progettazione, costruzione o gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

14.0.18

BORNACIN, DECORATO, RAGNO, PONTONE, DEMASI, TURINI

Inammissibile

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. Alle imprese fino a 9 addetti, anche di nuova costituzione, operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 della UE, non proprietarie, in base alle risultanze contabili, di un personal computer, è concesso un contributo statale fino a lire 1.500.000 per l'acquisto di personal computer e il relativo collegamento alla rete Internet, sino a concorrenza di 50 miliardi per l'anno 2000, 100 miliardi per l'anno 2001 e 150 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.19 GRILLO, TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA, GERMANÀ, TERRACINI,
BALDINI, PICCIONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 14-bis.

(Norme per la qualificazione delle imprese)

1. In applicazione dell'articolo 8 commi 10 e 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, sono fatte salve tutte le richieste di iscrizione, modifica o variazione all'Albo Nazionale Costruttori, presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 1999, per le quali gli organi dell'Albo stesso procederanno ad assumere le definitive deliberazioni».

14.0.20 MINARDO, TRAVAGLIA, BALDINI, VEGAS, PICCIONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Assorbito

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. Al fine di consentire l'accesso delle imprese artigiane al mercato dei capitali e di rafforzare la struttura finanziaria, alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e".

3. All'articolo 3, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, semprechè la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza negli organi deliberanti"».

14.0.21 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
MUNGARI, PICCIONI

Assorbito *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *aa*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine una quota delle risorse annualmente disposte in favore della citata legge n. 488 del 1992 - determinata con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato - è utilizzata per integrare le disponibilità del fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata dal soggetto gestore del fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.22 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
MUNGARI, PICCIONI

Accolto *Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Realizzazione di opere autostradali)

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, è autorizzata la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori purchè rientranti nel Piano triennale della viabilità, in deroga alla sospensione prevista dall'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come modificato dalla legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492».

14.0.23

VISERTA COSTANTINI

Art. 15.

Al comma 3, capoverso 1, prima delle parole: «. Si applica l'articolo 3...» inserire le seguenti: «, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti». **Respinto**

15.1 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo il periodo: «Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.», aggiungere il seguente: «I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.». **Accolto**

15.1-bis IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4. **Respinto**

15.2 WILDE, CASTELLI

Al comma 4, prima delle parole: «sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini dell'intervento agevolativo, nonchè del rimborso...» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti». **Respinto**

15.3 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito addendum alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui alla citata legge n. 394 del 1981 anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del Fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma». **Accolto**

15.3-bis (Nuovo testo) IL GOVERNO

Inammissibile *Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. È istituito presso la SIMEST Spa, in qualità di gestore degli interventi di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, un fondo di garanzia per l'internazionalizzazione ai fini della concessione di garanzie integrative e sussidiarie per i finanziamenti a favore di piccole e medie imprese. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 5 è costituita da lire 100 miliardi, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni. La Commissione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 individua le tipologie di finanziamento per le quali può essere concessa la garanzia e delibera le condizioni e le modalità generali per la concessione della stessa garanzia, nonché i parametri di remunerazione applicabili nei confronti del soggetto gestore, a valere sul fondo stesso. La concessione delle garanzie è deliberata dal Comitato di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero del Commercio con l'Estero del 22 settembre 1999, n. 467».

15.4 MICELE, GAMBINI, DE CAROLIS, NIEDDU, MACONI, CAZZARO,
CARPI

Accolto *Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto il seguente comma 6-bis:

"6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabiliti con i decreti di attuazione di cui al successivo comma 7"».

15.4-bis

IL GOVERNO

Respinto *Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «programmazione economica» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge».*

15.5

WILDE, CASTELLI

Al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti». **Respinto**

15.6

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «la SIMEST S.p.A.» sono soppresse le parole da: «unitamente» fino al termine del comma medesimo. **Accolto**

15.7

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: **Accolto**

«7-bis. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dell'Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio dell'Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi».

15.8

IL GOVERNO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

16.1

GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «alle persone fisiche» aggiungere: «ai pubblici esercizi ed agli alberghi». **Accolto**

16.2

GIARETTA

Accolto *Al comma 1, dopo la parola: «ricezione» aggiungere le seguenti: «e trasmissione di dati.».*

16.3

FALOMI

Respinto *Al comma 1, sopprimere le parole da: «in chiaro» fino a: «legge 29 marzo 1999, n. 78».*

16.4

SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Accolto *Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 29 marzo 1999, n. 78,» aggiungere le parole: «nonchè alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda via internet».*

16.5

FALOMI

Accolto *Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» aggiungere le seguenti: «per una sola volta».*

16.6

BORNACIN, DECORATO, RAGNO, PONTONE, DEMASI, TURINI

Inammissibile *Al comma 1, sostituire le parole: «lire 150.000, sino a concorrenza di lire 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 120 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «lire 300.000, sino a concorrenza di lire 100 miliardi per l'anno 2000, 100 miliardi per l'anno 2001 e 240 miliardi per l'anno 2002».*

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.7

BALDINI, PICCIONI

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «pari a lire 150.000» sopprimere fino alla fine del comma. **Inammissibile**

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le modalità di erogazione del contributo, valutato in 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 120 miliardi per l'anno 2002».

16.8

CASTELLI, WILDE

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a lire» con le seguenti: «fino a lire». **Accolto**

16.9

FIGURELLI, SCIVOLETTO

All'articolo 16, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La competenza per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma è attribuita ai singoli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni». **Respinto**

16.10

CASTELLI, WILDE

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.». **Accolto**

16.11

BORNACIN, DECORATO, RAGNO, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 1, prima delle parole: «sono definite le modalità di erogazione del contributo» inserire le seguenti: «da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti». **Assorbito**

16.12

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

Inammissibile

«1-bis. Alle associazioni e ai circoli aventi finalità sportive, turistiche, e culturali, sociali, del volontariato e della protezione civile è ricono-

sciuto un contributo statale pari a lire 500.000 per l'acquisto di un apparato ricevitore - decodificatore.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

16.13

MINARDO, LAURO, BALDINI, PICCIONI

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente lettera:

"*i-ter*) la spesa per l'acquisto di un personal computer per l'accesso ad Internet; la spesa per l'abbonamento ad un fornitore di servizio di accesso ad Internet; la spesa per il collegamento telefonico al fornitore di servizio di accesso ad Internet. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali sono subordinate le detrazioni di cui alla presente lettera".

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

16.14

BALDINI, VEGAS, LAURO, PICIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Art. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore al 40 per cento» con le seguenti: «non superiore al 60 per cento». **Inammissibile**

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

3-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.1 **BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI**

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «70 per cento». **Inammissibile**

17.2 **CASTELLI, WILDE**

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «60 per cento». **Inammissibile**

17.3 **CASTELLI, WILDE**

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «50 per cento». **Inammissibile**

17.4 **CASTELLI, WILDE**

Al comma 2, prima delle parole: «sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti». **Respinto**

17.5 **FIGURELLI, SCIVOLETTO**

Accolto *Al comma 3, sostituire le parole: «valutato in» con le seguenti: «nel limite di».*

17.6

VISERTA COSTANTINI

Ritirato *Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, per ridefinire le attività di bancoposta e disciplinare l'applicazione alle stesse del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, ove necessario, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche, salvaguardando la separazione amministrativa e contabile tra le varie attività».

17.0.1

IL GOVERNO

Art. 18.

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

18.1

CASTELLI

Ritirato *Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale avanzamento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 ed all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento ed il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, nonché il completamento funzionale degli interporti già individuati e finanziati, il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire e finanziare le opere ed i servizi necessari per un assetto definitivo degli interporti già individuati con la legge n. 240 del 1990, n. 341 del 1995, n. 641 del 1996 e n. 135 del 1997;

b) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari nell'ambito dell'elaborazione del piano generale dei trasporti, con conseguente abrogazione delle previsioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, alla legge 30 maggio 1995, n. 204 ed alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;

c) definire le procedure per stabilire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1990, n. 240;

d) prevedere la realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato fra le varie tipologie di trasporto;

e) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

f) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura».

18.2

VISERTA COSTANTINI

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18. - 1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro il 30 giugno 2000, presenta al Parlamento un apposito progetto di legge per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o per le quali esistano già i progetti esecutivi o siano state già approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono o vi sia l'accordo tra enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade

**Inammissibile
la lettera c)
del comma 1,
respinta la
parte restante**

di comunicazione o siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) prevedere l'istituzione, presso ogni interporto o struttura inferiore, di un posto di polizia al fine di garantire a tutti gli operatori e con continuità, sicurezza nello svolgimento della propria attività.

2. Con l'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative ivi richiamate.

3. Il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituito da un piano quinquennale degli interporti e delle infrastrutture inferiori alternative agli interporti elaborato ai sensi dell'articolo 2, della citata legge 240 del 1990 e sentiti gli enti locali interessati.

18.3

CASTELLI

Respinto *Sopprimere il comma 1.*

18.4

CASTELLI

Respinto *Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro il 30 giugno 2000, presenta al Parlamento un apposito progetto di legge per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti a strutture da ammettere ai contributi».*

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

18.5

CASTELLI

Accolto *Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».*

18.5-bis

VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

Respinto

«a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o per le quali esistano già i progetti esecutivi o siano state già approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono o vi sia l'accordo tra enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade di comunicazione o siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti;».

18.6

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

Respinto

«a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o previste dai Piani regolatori generali degli enti locali o in presenza di interconnessioni con gli scali ferroviari, linee ferroviarie e collegamenti con le grandi vie di comunicazione».

18.7

CASTELLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

Accolto

«a-bis) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale e aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale».

18.8 (Nuovo testo)

VEGAS, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

Accolto

«c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472».

18.8-bis (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'istituzione, presso ogni interporto o struttura inferiore, di un posto di polizia al fine di garantire a tutti gli operatori e con continuità, sicurezza nello svolgimento della propria attività».

18.9

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Al fine di potenziare infrastrutture trasportistiche e di amplificare la potenzialità della rete logistica nazionale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1999 n. 144 (raddoppio strada statale Ragusa Catania) sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 20 miliardi dall'anno 2000, di lire 20 miliardi dall'anno 2001 e di lire 20 miliardi dall'anno 2002.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata ""Fondo speciale di parte corrente"" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

18.10

MINARDO, PICCIONI

Sopprimere il comma 2.

Respinto

18.11

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Ritirato

«Fermo restando i finanziamenti concessi e quelli in corso di istruttoria ai sensi delle leggi 240/90, 341/95, 641/96, 139/97 e 204/99, e quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, nonché le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti, di cui alla legge n. 240 del 90 e successive modificazioni, al decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454».

18.12

VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 3.

Respinto

18.13

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

Respinto

18.14

CASTELLI

Al comma 4, dopo le parole: «Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «e alla Conferenza Stato-regioni».

Respinto

18.15

SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI

Sopprimere il comma 5.

Respinto

18.16

CASTELLI

Respinto *Alla fine del comma 5, aggiungere le parole: «da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

18.17

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Respinto *Sopprimere il comma 6.*

18.18

CASTELLI

Inammissibile *Al Titolo II, dopo il Capo IV, inserire il seguente:*

«CAPO IV-bis.

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 33-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

18.0.1

PARDINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 18-bis.

(Proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000».

18.0.2 MINARDO, SCHIFANI, PIANETTA, GERMANÀ, D'ALÌ, PICCIONI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, maturati e maturandi, dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.

2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonché alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti.

Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta, viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze"».

18.0.3

IL GOVERNO

